



PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE,  
INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DEGLI STATUTI DI

**COMUNE DI COMACCHIO (FERRARA)** 2

**COMUNE DI VIGNOLA (MODENA)** 28

COMUNE DI COMACCHIO (FERRARA)

**Modifica e integrazioni allo Statuto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29/9/2018**



**COMUNE DI COMACCHIO**

Provincia di Ferrara

# STATUTO

Approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 22 del 22.03.2002

Modificato ed integrato

con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 110 del 29.10.2013

Modificato ed integrato

con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 52 del 29/9/2018

**INDICE****TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI**

ART. 1 Comune

ART. 2 Territorio

ART. 3 Identificazione

ART. 4 Funzioni

ART. 5 Principi fondamentali

ART. 6 Criteri ispiratori

**TITOLO II - ORGANI****CAPO I - INDIVIDUAZIONE**

ART. 7 Organi

**CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE**

ART. 8 Consiglio

ART. 9 Consiglieri

ART. 10 Gruppi Consiliari

ART. 11 Conferenza dei Capi-Gruppo

ART. 12 Commissioni Consiliari

ART. 13 Presidenza e convocazione del Consiglio

ART. 14 Validità delle sedute e votazione

**CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE**

ART. 15 Giunta

ART. 16 Composizione

ART. 17 Nomina della Giunta - Presentazione linee programmatiche

ART. 18 Durata in carica

ART. 19 Competenze

ART. 20 Funzionamento

ART. 21 Assessori

**CAPO IV - IL SINDACO**

ART. 22 Sindaco

ART. 23 Competenze

ART. 24 Vice Sindaco

**CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI**

ART. 25 Disposizioni comuni agli Amministratori

ART. 26 Regolamento organi

**TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI****CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

ART. 27 Organizzazione

ART. 28 Personale

**CAPO II - SEGRETARIO**

ART. 29 Segretario

ART. 30 Vice Segretario

**CAPO III - DIRIGENTI**

ART. 31 Competenza

ART. 32 Rapporti a tempo determinato

ART. 33 Collaborazione esterne

**CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI**

ART. 34 Responsabilità

ART. 35 Regolamenti

**TITOLO IV - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI****CAPO I - SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

ART. 36 Forme di gestione

**CAPO II - AZIENDA SPECIALE**

ART. 37 Costituzione dell'azienda

ART. 38 Organi dell'azienda

**CAPO III - ISTITUZIONI**

ART. 39 Costituzione delle istituzioni

ART. 40 Organi della istituzione

ART. 41 Il Direttore

ART. 42 Competenze e funzionamento

ART. 43 Indennità

CAPO IV - SOCIETA' PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA

ART. 44 Nomina e revoca degli Amministratori e Sindaci

#### **TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE**

CAPO I – CONVENZIONI e UNIONI DI COMUNI

ART. 45 Convenzioni e Unioni di Comuni

CAPO II - CONSORZI

ART. 46 Consorzi

CAPO III - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 47 Promozione

ART. 48 Partecipazione

ART. 49 Vigilanza

#### **TITOLO VI - FINANZA, BENI E CONTRATTI**

ART. 50 Finanza Comunale

ART. 51 Bilancio di Previsione

ART. 52 Conto consuntivo

ART. 53 Collegio dei Revisori

ART. 54 Controllo economico interno

ART. 55 Beni comunali

ART. 56 Regolamento di contabilità

ART. 57 Contratti

#### **TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

CAPO I - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ART. 58 Pubblicità degli atti

ART. 59 Diritto di accesso

ART. 60 Partecipazione al procedimento

CAPO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 61 Istanze, petizioni e proposte

ART. 62 Consultazione

ART. 63 Referendum consultivo

ART. 64 Consulte ed altri organismi di partecipazione

**TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 65 Revisione dello Statuto

ART. 66 Regolamenti

ART. 67 Raccolta.

## TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

### ART. 1 – Comune

1-Il Comune di Comacchio rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo tutelandone ed ampliandone l'autonomia, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, della carta europea delle autonomie locali, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2-Il Comune ha sede in Comacchio, città capoluogo.

3-Il Comune può prevedere con atto di Giunta Comunali la costituzione di uffici amministrativi nelle frazioni denominati delegazioni comunali, allo scopo di favorire l'ottimizzazione dei servizi all'utenza.

### ART. 2 - Territorio

1-Il territorio del Comune comprende Comacchio, capoluogo, Porto Garibaldi, con centri di Lido degli Estensi e Lido di Spina, San Giuseppe, con centri di Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi, Lido di Volano, Vaccolino e Volania, le Valli.

2-A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione le modificazioni della circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale.

### ART. 3 - Identificazione

1-Il Comune di Comacchio ha diritto al titolo di Città, concesso con decreto. E' decorato al valore per la partecipazione della popolazione alla guerra di liberazione nazionale. Assume l'impegno di considerarsi il naturale erede dei valori ideali e del patrimonio storico espresso dal Risorgimento dalla Resistenza.

2-Il Comune di Comacchio ha proprio stemma e gonfalone.

3-Il loro uso è disciplinato da Regolamento.

### ART. 4 - Funzioni

1-Spettano al Comune tutte le funzioni ed i compiti previsti dalla legge.

2-Il Comune esercita inoltre ogni altra funzione attribuita o delegata da legge statale o regionale.

3-Il Comune, esercita altresì ogni funzione utile alla rappresentanza, alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità locale, nel rispetto delle competenze riservate dalla legge in via esclusiva ad altre amministrazioni.

### ART. 5 – Principi fondamentali

1 - Nell'esercizio della sua attività il Comune di Comacchio persegue gli obiettivi di eguaglianza, solidarietà, giustizia, libertà e sviluppo civile, economico, sociale e culturale dei singoli e della collettività, come sanciti nella costituzione, nelle Dichiarazioni delle organizzazioni Europee e Mondiali.

In particolare:

– Valorizza e promuove la consapevole partecipazione popolare in una prospettiva di autogoverno della comunità locale, ricollegandosi alle migliori e più radicate tradizioni di autonomia della collettività comacchiese;

- Tutela le peculiari risorse ambientali e naturali e ne promuove il ripristino e la valorizzazione quale fondamento, unitamente al patrimonio storico ed artistico, dello sviluppo equilibrato e consapevole della comunità e delle sue attività economiche con particolare riguardo al turismo;
- Tutela e valorizza le differenze che si esprimono nella società, siano esse di origine sessuale, etnica, linguistica, di razza, di religione e politiche;
- Il Comune, secondo i principi di cui al D.Lgs. 11.04.2006 n.198 – Codice delle Pari Opportunità – adotta piani, programmi ed iniziative volte ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e diritti tra i generi.

#### ART. 6 – Metodi ispiratori

- 1-Il Comune di Comacchio assume il metodo e gli strumenti della programmazione sia per le funzioni di propria competenza che concorrono all'attività della Provincia e della Regione. Promuove ogni utile forma di collaborazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione ed altri Enti Pubblici.
- 2-Nella propria attività si attiene alla distinzione tra decisione politico-amministrativa, di determinazione dell'indirizzo e di controllo sulla sua attuazione, di competenza degli organi elettivi ed attività istruttoria e di gestione amministrativa affidata ai dirigenti e responsabili degli uffici dei servizi.
- 3-Struttura l'organizzazione dei propri uffici e servizi secondo criteri di autonomia e responsabilità operativa, efficacia ed efficienza delle prestazioni rese, semplicità delle procedure, economicità della gestione.
- 4-Favorisce la partecipazione della comunità locale alla formazione, all'attuazione ed al controllo della propria attività.
- 5-Assicura la più ampia ed imparziale informazione sul proprio operare, ispirato ai criteri della massima trasparenza amministrativa.

### TITOLO II - ORGANI

#### CAPO I – INDIVIDUAZIONE

##### ART. 7 - Organi

- 1 - Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
- 2 - Le competenze degli organi sono quelle determinate dalla Legge e specificate nel presente Statuto.

#### CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

##### ART. 8 - Consiglio

- 1 - Il Consiglio è composto conformemente alle vigenti norme in materia di rappresentanza di genere dai Consiglieri e dal Sindaco, che ne fa parte ad ogni effetto con diritto di voto. In particolare è compreso nella determinazione dei quorum strutturali e funzionali con riferimento ai Consiglieri assegnati od in carica, salvo i casi in cui sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio di cui al successivo comma 4) del presente articolo.



2 - Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. Può assumere atti di indirizzo politico mediante l'adozione di ordini del giorno.

3 - L'elezione, la composizione, la durata in carica e le competenze del Consiglio sono stabilite dalla legge. Le competenze del Consiglio non sono delegabili.

4 - Il Consiglio provvede alle determinazioni concernenti i propri componenti e disciplina il proprio funzionamento e l'organizzazione dei lavori con apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei propri componenti assegnati, nel quale sono indicati, in particolare:

a. Le modalità per la convocazione;

b. Le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte;

c. Il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, pari ad almeno un terzo dei componenti assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

5 - Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Con il regolamento di cui al precedente comma 4 sono fissate le modalità attraverso le quali sono forniti al Consiglio stesso servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il relativo funzionamento. Con lo stesso regolamento è disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi consiliari di cui al successivo articolo 10.

6 - Il Consiglio partecipa nei modi indicati al successivo articolo 17 alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, nonché alla verifica periodica dell'attuazione delle stesse da parte del Sindaco medesimo e degli Assessori.

7. Tutti i candidati a sindaco o a consigliere, nonché ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali devono rispettare i limiti e rendicontare le spese sostenute per la campagna elettorale secondo quanto previsto dalle specifiche norme dello Stato.

8 - Il regolamento del Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni di competenza del Sindaco e disciplina altresì la procedura per la presentazione di candidature per le nomine riservate al Consiglio di legge.

9 - I rappresentanti dell'Ente, nominati secondo le modalità di cui all'ottavo comma, devono relazionare al Consiglio sull'attività svolta secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

10 – Il Sindaco può conferire a singoli consiglieri una delega avente ad oggetto materie circoscritte e puntuali, nell'ambito delle quali il Consigliere delegato medesimo coadiuva il Sindaco nell'esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al Sindaco medesimo osservazioni e proposte.

11. La delega ha durata massima pari al mandato del Sindaco e può essere revocata con decreto del Sindaco medesimo.

12. In occasioni di celebrazioni e commemorazioni, in caso di assenza o impedimento il Sindaco può delegare oltre al vice-sindaco e agli assessori, anche un consigliere comunale, valutando, a seconda della tipologia della iniziativa, l'uso della fascia tricolore, del gonfalone o altri simboli distintivi.

#### ART. 9 - Consiglieri

1 - Ogni Consigliere rappresenta la Comunità Comunale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2 - Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni comunali, nonché dalle aziende comunali e consortili ed altresì dagli enti comunque dal Comune dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Egli è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3 - Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio. Ha inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte di ordini del giorno e di delibere di competenza del Consiglio.

4 - L'esercizio dei diritti di cui al secondo e terzo comma è disciplinato dal Regolamento, che ne assicura comunque risposta entro trenta giorni.

5 - Ciascun Consigliere ha diritto ad intervenire nella discussione secondo tempi e modalità stabiliti dal Regolamento.

6 - Le assenze dei Consiglieri dalle sedute del Consiglio devono essere giustificate per iscritto personalmente entro le successive 48 ore. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene alle sedute del Consiglio per un periodo continuativo superiore a quattro mesi, decorrenti dalla prima assenza ingiustificata, decade dalla carica. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio in una seduta successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero previsto. A tal fine, entro il decimo giorno successivo all'ultima assenza, il Presidente del Consiglio invia formale contestazione scritta al Consigliere interessato, il quale, entro il decimo giorno successivo al ricevimento, ha facoltà di presentare, per iscritto, le proprie eventuali giustificazioni. Il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni prodotte ed assume le conseguenti decisioni, con deliberazione a carattere costitutivo, da adottarsi col voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

7 - Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

#### ART. 10 – Gruppi Consiliari

1 - Ogni gruppo è composto da almeno due Consiglieri; sono ammessi gruppi costituiti da un solo Consigliere purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio, oppure sia rimasto l'unico rappresentante della lista in cui è stato eletto, oppure costituisca il gruppo misto, che si può costituire anche con un solo Consigliere.

2 - Di ogni modifica deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio per la conseguente presa d'atto del Consiglio.

3 - Il Presidente del Consiglio decide sull'accettazione o meno della richiesta di nuova denominazione di un gruppo. Nel caso di non accettazione rinvia la questione al Consiglio per il suo esame.

4 - Il Regolamento disciplina l'attribuzione ai Gruppi Consiliari di strutture, servizi e fondi necessari per lo svolgimento delle loro attività.

5 - I Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo designano, normalmente all'inizio del mandato, il proprio capo-gruppo per le funzioni ad esso demandate dalla legge, dal presente Statuto ed eventualmente dal Regolamento.

6 - In caso di mancata designazione viene considerato capo-gruppo il Consigliere che ha riportato la cifra individuale più elevata.

7 - I Gruppi Consiliari hanno diritto all'utilizzo gratuito delle Sale Civiche Comunali per iniziative correlate all'interesse locale.

#### ART. 11 - Conferenza dei Capi-Gruppo

1 - E' istituita la Conferenza dei Capi-Gruppo per la preparazione ed il coordinamento dei lavori consiliari.

2 - Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi legittimamente lo sostituisce.

3 - E' convocata altresì su richiesta dei Capi-Gruppo qualora questi rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri o tre gruppi.

4 - Alla Conferenza partecipa il Sindaco o un suo delegato e possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni per la programmazione dei lavori ed ogniqualvolta si ritenga opportuno.

5 - Il Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza.

6 - Ai componenti la Conferenza dei Capi-Gruppo è corrisposto il gettone di presenza.

7 - Ai lavori della Conferenza partecipa, con funzioni di verbalizzazione il Segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

#### ART. 12 – Commissioni Consiliari

1 - Il Consiglio si avvale di Commissioni permanenti, la cui durata coincide con il mandato del Consiglio stesso, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, tale comunque da garantire la rappresentanza di ogni Gruppo consiliare.

2 - Le Commissioni svolgono funzioni consultive, propositive ed istruttorie relativamente agli atti di competenza del Consiglio.

3 - In Commissione possono essere date risposte ad interrogazioni ed interpellanze con le modalità previste dal Regolamento, salvo che il Consigliere chieda espressamente la risposta in sede di Consiglio.

4 - Il Consiglio può altresì istituire, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive, e di esaminare questioni di particolare rilievo in relazione all'attività dell'Ente, determinandone la composizione e stabilendo altresì i termini entro i quali debbono riferire al Consiglio medesimo.

5 - Alle Commissioni sono riconosciuti i poteri necessari all'esercizio del mandato affidato; oltre all'esercizio delle prerogative riconosciute ai singoli Consiglieri dall'art.9 dello Statuto, le Commissioni possono chiedere l'esibizione di atti e documenti, senza che sia opposto il segreto d'ufficio, possono convocare dipendenti dell'Ente per l'audizione, possono avvalersi di esperti, previa delibera autorizzativa di spesa da parte della Giunta.

6 - Le Commissioni, nel rispetto di quanto previsto dal primo comma, sono costituite dal almeno 3 componenti. Quanto al funzionamento è comunque garantita la possibilità di relazioni di minoranza.

7 - In esecuzione di quanto prescritto dall'articolo 44 comma 1) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il Consiglio può anche istituire, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, Commissioni Consiliari, permanenti o temporanee, aventi funzioni di controllo o di garanzia. La presidenza di tali Commissioni dovrà essere attribuita a Consiglieri appartenenti a Gruppi di opposizione.

8 - Il regolamento di cui al precedente articolo 8 disciplina la istituzione, la durata, le competenze, la composizione, le modalità di funzionamento, di votazione e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni assicurando, in ogni caso, la presenza di almeno un Consigliere per Gruppo, e l'attribuzione a ciascun Gruppo rappresentato di tanti voti quanti sono i propri Consiglieri eletti in Consiglio; precisa, altresì, ai fini di cui al precedente comma 7, i criteri per l'individuazione delle singole opposizioni, in relazione alla composizione del Consiglio vigente al momento della costituzione, ai fini dell'attribuzione alle stesse della presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, ove le stesse vengano costituite.

#### ART. 13 – Presidenza e convocazione del Consiglio

1 - La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2 - E' convocata dal Sindaco del Comune e presieduta dal Consigliere Anziano fino alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale.

3 - In tale seduta che si aprirà con l'Inno di Mameli il Consiglio procede, subito dopo la convalida degli eletti, alla elezione nel proprio seno del Presidente.

4 - Il Presidente del Consiglio è eletto con voto segreto a maggioranza dei tre quarti dei componenti il Consiglio. Ove nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede nella stessa seduta ad un secondo scrutinio, per il quale è richiesta la maggioranza dei due terzi. Qualora anche il suddetto quorum non dovesse essere raggiunto, in successivi scrutini è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5 - Con le stesse modalità, e nella stessa seduta, è eletto un Vice Presidente. In attuazione del principio di garanzia e di partecipazione delle minoranze, una delle cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio è riservata a Consiglieri appartenenti a Gruppi di minoranza consiliare.

6 - Le deliberazioni di nomina del Presidente e del Vice Presidente sono immediatamente esecutive.

7 - Il Presidente del Consiglio rappresenta, convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori e ne stabilisce l'ordine del giorno, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capi Gruppo in ordine al calendario dei lavori; convoca e presiede la Conferenza dei Capi Gruppo, raccorda il lavoro delle Commissioni e ne riceve le conclusioni; assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, secondo le modalità fissate dal Regolamento di cui al precedente articolo 8.

8 - In caso di assenza e impedimento del Presidente del Consiglio, le relative funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Consigliere che segue quest'ultimo in ordine di anzianità.

9 - Le modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento di cui al precedente articolo 8.

10 - In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso non inferiore alle 24 ore.

11 - Le sedute si svolgono, di norma, presso la sede del Comune.

12 - Le sedute sono pubbliche ed il loro svolgimento è disciplinato dal Regolamento, che altresì prevede i casi nei quali si è tenuti a procedere in assenza del pubblico.

13 - Il Presidente del Consiglio, o colui che lo sostituisce ai sensi del precedente comma 8, è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda un quinto dei Consiglieri od il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di inerzia provvede alla convocazione il Sindaco.

14 - Il Presidente del Consiglio può essere revocato su mozione di sfiducia presentata da un quarto dei componenti il Consiglio ed approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

15 - Nel Bilancio di previsione è previsto un fondo annuale per il funzionamento del Consiglio e dei Gruppi Consiliari per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza del Presidente e dei consiglieri e relative connesse iniziative. Tale fondo è utilizzato secondo quanto previsto dal Regolamento.

16 - Sarà assegnato al Presidente del Consiglio ed ai Gruppi Consiliari un adeguato spazio per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

17 - L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione del Presidente e dei Gruppi Consiliari un dipendente che coordini i lavori del Consiglio Comunale e che assista alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo con funzioni di verbalizzazione.

#### ART. 14 – Validità delle sedute e votazione

1 - Il Consiglio è validamente riunito con l'intervento di almeno la metà dei componenti assegnati in prima convocazione e con l'intervento di almeno un terzo in seconda convocazione. Il quorum richiesto per la seconda convocazione è determinato senza computare il Sindaco.

2 - Nessuna delibera è valida se non viene adottata con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto, fatti salvi i casi in cui dalla legge e dallo Statuto sia richiesta una maggioranza qualificata.

3 - I Consiglieri possono esprimere il proprio voto secondo le seguenti modalità: a favore, astenendosi, contro.

4 - Le votazioni hanno luogo in forma palese, anche con votazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Il Regolamento stabilisce altresì i casi nei quali si procede a scrutinio segreto che non risultino già determinati dallo Statuto.

5 - I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge.

## CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE

## ART. 15 - Giunta

- 1 - La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione ed opera mediante deliberazioni collegiali.
- 2 - La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Dirigenti, collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio al quale riferisce sulla propria attività e nei cui confronti svolge attività propositiva e di stimolo.

## ART. 16 - Composizione

- 1 - La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori fissato per legge.

## ART. 17 – Nomina della Giunta

## Presentazione delle linee programmatiche

- 1 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, fra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Nella nomina il Sindaco assicura un'equilibrata presenza di genere ed indica, altresì, l'ordine di sostituzione del Sindaco medesimo nei casi di sua assenza o impedimento.

- 2 - Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli Assessori sono stabilite dalla legge.

- 3 - Entro trenta giorni dalla nomina della Giunta, il Sindaco, sentita la Giunta stessa, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. A tal fine il relativo documento è trasmesso ai Consiglieri entro il decimo giorno precedente la relativa seduta. Entro il quinto giorno precedente la seduta ogni Gruppo consiliare regolarmente costituito può presentare, per iscritto, al Sindaco le proprie osservazioni, depositandone contestualmente copia presso la Segreteria Generale, con gli atti della seduta.

- 4 - Il documento contenente le linee programmatiche è discusso ed approvato dal Consiglio.

Annualmente, in occasione dell'approvazione del Bilancio annuale di previsione e del Conto Consuntivo, le linee programmatiche possono essere, all'occorrenza, rispettivamente adeguate e verificate quanto all'attuazione, con le medesime modalità relative alla approvazione.

- 5 - Il Sindaco può delegare funzioni agli Assessori nelle materie attribuite alla competenza del Comune, tenendo conto dei criteri di cui al precedente articolo 6, comma 3.

## ART. 18 – Durata in carica

- 1 - La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
- 2 - La cessazione dalla carica del Sindaco comporta la decadenza della Giunta.
- 3 - Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 4 - La Giunta ed il suo Sindaco cessano dalla carica in caso di approvazione di mozione di sfiducia, secondo quanto previsto dall'art.52 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

**ART. 19 - Competenze**

1 - Nell'ambito delle competenze quali stabilite al precedente art. 15, la Giunta in particolare:

- predisporre lo schema di bilancio di previsione e il DUP;
- adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

**ART. 20 - Funzionamento**

1 - La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, ovvero da chi legittimamente lo sostituisce ai sensi del primo comma dell'art. 17, il quale fissa gli oggetti all'ordine del giorno.

2 - Essa delibera validamente con intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza assoluta dei presenti.

3 - Le sedute della Giunta non sono, di regola, pubbliche.

4 - La Giunta può disciplinare con propria deliberazione l'organizzazione della propria attività nel rispetto dello Statuto e del Regolamento.

**ART. 21 - Assessori**

1 - Gli Assessori, ciascuno nell'ambito delle deleghe conferite dal Sindaco, formulano proposte alla Giunta e riferiscono in merito alle materie di rispettiva competenza.

2 - Partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, ma con diritto di intervento nelle discussioni, secondo tempi e modalità stabiliti dal Regolamento.

3 - Illustrano al Consiglio in nome e per conto della Giunta le proposte avanzate dalla Giunta stessa.

4 - Rispondono ad interrogazioni ed interpellanze presentate dai Consiglieri.

**CAPO IV – IL SINDACO****ART. 22 - Sindaco**

1 - Il Sindaco è responsabile della amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.

2 - Assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

3 - Nella seduta di insediamento del nuovo Consiglio presta giuramento davanti all'Assemblea di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

4 - Distintivo del Sindaco é una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di Comacchio, da portare a tracolla.

## ART. 23 - Competenze

### 1 - Compete in particolare al Sindaco:

- a) sottoscrivere gli atti di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art.34, quarto comma e gli atti in cui è chiamata in causa la rappresentanza politica dell'Ente;
  - b) agire e resistere in giudizio e sottoscrivere transazioni previa deliberazione dell'organo competente;
  - c) promuovere la conclusione degli accordi di programma ed approvarli con atto formale;
  - d) rappresentare il Comune in tutte le forme collegiali ed associative alle quali lo stesso partecipa con un solo rappresentante e per le quali non sia richiesta una partecipazione diversamente qualificata, nel rispetto del divieto di incarichi e consulenze, con facoltà di delegare un Assessore, anche in maniera permanente, ma revocabile, informando il Consiglio nella prima seduta utile;
  - e) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dandone informazione al medesimo, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni garantendo, secondo il principio di pari opportunità, la presenza di entrambi i sessi;
  - f) provvedere ad ogni altra nomina, designazione e revoca in seno a commissioni e presso organismi diversi da quelli indicati alla precedente lettera e), di rappresentanti dell'Ente, non riservate per legge alla Giunta o al Consiglio garantendo, secondo il principio di pari opportunità, la presenza di entrambi i sessi;
  - g) indire i referendum consultivi e proclamarne il risultato;
  - h) revocare o sostituire gli Assessori;
  - i) provvedere all'insediamento delle Commissioni e delle Consulte la cui nomina è di competenza dell'Amministrazione;
  - l) definire ed attribuire gli incarichi dirigenziali e nominare i titolari di incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità secondo le procedure previste dal Regolamento apposito di cui agli artt. 32 e 33;
  - m) assegnare la funzione specifica in materia di azioni positive per la pari opportunità tra donna e uomo;
  - n) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto con eventuale emissione degli atti monocratici conseguenti, e nel rispetto del principio di separazione di competenze fra organi di governo e dirigenza fissato dal D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (Testo Unico degli Enti Locali) e successive modificazioni.
- 2 - I provvedimenti del Sindaco, salvo diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono definitivi.

## ART. 24 – Vice Sindaco

1 - Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in ogni sua funzione nei casi di assenza e di impedimento o di temporanea vacanza.

2 - Coopera con il Sindaco nel coordinare l'attività della Giunta.



**CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI****ART. 25 – Disposizioni comuni agli Amministratori**

- 1 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico degli Amministratori sono regolati dalla Legge.
- 2 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e doveri di astensione sono determinati dalla Legge.
- 3 - Per gli Amministratori si osservano in materia di responsabilità le disposizioni di Legge.

**ART. 26 – Regolamento organi**

- 1 - Il Consiglio con propria deliberazione adotta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati il Regolamento degli Organi e comunque di disciplina delle materie di cui al presente titolo, con riferimento anche all'entrata in carica e dimissioni degli Amministratori ed alla verbalizzazione degli atti, onde assicurare il miglior funzionamento e coordinamento degli organi per l'espletamento delle funzioni proprie, attribuite e delegate.
- 2 - Il medesimo Regolamento disciplina la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e dei gruppi di candidati di cui all'art. 8.

**TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI****CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE****ART. 27 - Organizzazione**

- 1 - Il Comune struttura i propri uffici in unità organizzative di diversa complessità secondo i criteri fissati al quarto comma dell'art.6 del presente Statuto, provvedendo alla determinazione del Regolamento di Organizzazione e della dotazione Organica ed alle necessarie variazioni.
- 2 - Il Regolamento disciplina le articolazioni, le attribuzioni ed il funzionamento delle unità organizzative.

**ART. 28 - Personale**

- 1 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi di lavoro secondo gli ambiti di competenza fissati dall'art.89 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
- 2 - La Giunta Comunale adotta il Regolamento di Organizzazione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e definisce le modalità di conferimento della titolarità degli Uffici ed i relativi procedimenti concorsuali e selettivi.

**CAPO II - Segretario****ART. 29 - Segretario**

- 1 - Il Comune ha un Segretario titolare, Dirigente pubblico, nominato dal Sindaco - da cui dipende funzionalmente - tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
- 2 - I compiti e le attribuzioni del Segretario Generale sono stabiliti dall'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni; egli esercita inoltre ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

**ART. 30 – Vice Segretario**

1 - Il Sindaco conferisce ad uno dei Dirigenti in servizio in possesso dei titoli accademici per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale, l'incarico di Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza ed impedimento.

**CAPO III – DIRIGENTI****ART. 31 - Competenze**

1 - Il Sindaco, con atto motivato e con le modalità stabilite dal Regolamento, attribuisce gli incarichi dirigenziali secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi del programma amministrativo dell'Ente.

2 - La revoca degli incarichi è disposta dal Sindaco, con atto motivato e con le modalità stabilite dal Regolamento, previa contestazione all'interessato, con le modalità e garanzie previste dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dirigenziale riferita agli Enti Locali.

3 - Ai Dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle funzioni dell'Ente, con direzione delle unità organizzative di maggior rilevanza, quali indicate dal Regolamento, e secondo le modalità nello stesso previste.

4 - Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano il Comune verso l'esterno, ivi compresa l'adozione di ordinanze per l'osservanza di leggi e regolamenti e l'irrogazione delle connesse sanzioni amministrative, che la legge o lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo del Comune stesso, nel rispetto del principio di separazione di competenze fra organi di governo e dirigenza fissato dal D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (Testo Unico degli Enti Locali) e successive modificazioni.

5 - Essi predispongono i programmi e gli atti necessari per l'adozione dei provvedimenti riservati agli Organi, e provvedono all'attuazione dei provvedimenti stessi e degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi medesimi. Spettano ad essi, in particolare, i compiti elencati all'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 citato, nonché gli atti loro attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati dal Sindaco.

6 - La competenza dei Dirigenti nelle materie indicate al presente articolo é riferita all'ambito di attività dell'unità organizzativa alla quale sono rispettivamente preposti secondo la specifica disciplina dettata dal Regolamento.

7 - Gli atti dei Dirigenti sono definitivi.

8- I Dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli Uffici e dei Servizi da loro diretti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

9-Nell'organizzazione e nell'utilizzazione delle risorse assegnate, i Dirigenti agiscono in piena autonomia tecnica, decisionale e direzionale.

**ART. 32 – Rapporti a tempo determinato**

1 - Il Sindaco può provvedere, secondo la disciplina dettata dal D.lgs. 267/2000 e dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, sentito il parere della Giunta, alla copertura di posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, anche al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, mediante la costituzione di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato.

**ART. 33 – Collaborazioni esterne**

1 - Il Sindaco può, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, conferire, sentito il parere della Giunta, incarichi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo la disciplina dettata dal Regolamento.

**CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI****ART. 34 - Responsabilità**

1 - Per il personale di cui al presente titolo si osservano in materia di responsabilità le disposizioni di legge.

**ART. 35 - Regolamenti**

1 - La Giunta disciplina con appositi regolamenti le materie di cui al presente titolo, anche negli aspetti ai quali nei precedenti articoli non si sia fatto esplicito rinvio.

**TITOLO IV – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI****CAPO I – SERVIZI PUBBLICI LOCALI****ART. 36 – Forma di gestione**

1 - Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo sociale e civile della comunità comunale, nelle forme elencate nel I comma dell'art. 112 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 nonché degli artt. 113 e 113-bis dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, ovvero mediante le convenzioni e i consorzi rispettivamente previsti dagli articoli 30 e 31 della medesima legge.

2 Il Comune riconosce il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

-Il Comune riconosce il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

-Il Comune riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000”.

## CAPO II – AZIENDA SPECIALE

### ART. 37 – Costituzione dell'azienda

- 1 - Per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale il Comune può costituire aziende speciali, nei limiti e con le modalità previste per legge.
- 2 - L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
- 3 - La costituzione dell'azienda speciale avviene mediante deliberazione del Consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con la quale si approva lo statuto aziendale ed il piano tecnico finanziario e si conferisce il capitale di dotazione.
- 4 - Spetta inoltre al Consiglio l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda quali individuati dalla legge e nel rispetto di questa dallo statuto dell'azienda speciale, l'esercizio della vigilanza e la verifica dei risultati della gestione ed il provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali, sempre con le modalità fissate dalla legge e dallo Statuto.

### ART. 38 – Organi dell'azienda

- 1 - Organi dell'azienda sono il Consiglio di Amministrazione, nella composizione determinata dallo statuto aziendale, il Presidente ed il Direttore.
- 2 - Il provvedimento di nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve dare atto del possesso dei requisiti di legge, ed in particolare della specifica competenza tecnica amministrativa, nonché dell'avvenuta valutazione delle pari opportunità tra uomo e donna.
- 3 - Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di pubblico concorso o per scelta diretta.
- 4 - Le modalità di nomina e di revoca sono disciplinate dallo statuto aziendale.
- 5 - La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve garantire la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni della Legge n.120/2011.

## CAPO III - ISTITUZIONI

### ART. 39 – Costituzione delle istituzioni

- 1 - Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può costituire istituzioni, nei limiti e con le modalità previste per legge.
- 2 - L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
- 3 - La costituzione della istituzione avviene mediante delibera del Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

### ART. 40 – Organi della istituzione

- 1 - Organi della istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2 - Il Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente e da componenti in numero pari non superiore a sei, è nominato dal Sindaco del Comune e dura in carica quanto l'organo che lo ha nominato. Le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Consiglio. La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve garantire la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni della Legge n.120/2011.

3 - Il provvedimento di nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve dare atto del possesso dei requisiti di legge, ed in particolare della specifica competenza tecnica amministrativa, nonché dell'avvenuta valutazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

4 - Le modalità di nomina e di revoca del Consiglio di Amministrazione, del Presidente o di singoli membri sono disciplinate da apposito Regolamento.

#### ART. 41 – Il Direttore

1 - Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è scelto tra i dipendenti del Comune ovvero nominato per concorso pubblico o con contratto a tempo determinato, nel rispetto dei regolamenti provinciali, su indicazione e comunque con il gradimento del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 42 – Competenze e funzionamento

1 - Il Comune con la deliberazione costitutiva della istituzione provvede a:

- determinare i servizi sociali attribuiti nonché le finalità e gli indirizzi generali;
- conferire il capitale di dotazione;
- individuare il personale da assegnare;
- approvare apposito regolamento sull'ordinamento e funzionamento dell'istituzione.

2 - L'istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

3 - Il Consiglio Comunale approva gli atti fondamentali dell'istituzione, quali Bilanci, Conti Consuntivi, Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi, nonché gli altri atti indicati nel Regolamento previsto al primo comma del presente articolo. Il Consiglio assicura inoltre la copertura a carico del Bilancio Comunale degli eventuali costi sociali.

#### ART. 43 – Indennità

1 - Al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano le indennità ed i rimborsi spese eventualmente previsti per legge.

### CAPO IV – SOCIETA' PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA

#### ART. 44 – Nomina e revoca degli Amministratori e Sindaci

1 - Per l'esercizio di servizi pubblici locali il Comune può costituire o partecipare, secondo le previsioni di legge, a Società per azioni o a Società a responsabilità limitata.

2 - Alla nomina degli Amministratori o Sindaci di competenza comunale provvede il Sindaco.

3 - Il provvedimento di nomina deve dare atto del possesso dei requisiti di legge, ed in particolare della specifica competenza tecnica amministrativa, nonché dell'avvenuta valutazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

4 - Alla revoca provvede parimenti il Sindaco con atto motivato.

5 - Per le designazioni e le nomine si applicano le cause di esclusione alla carica di Consigliere Comunale nonché le disposizioni della Legge n.120/2011 in materia di rappresentanza di genere.

## TITOLO V – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

### CAPO I – CONVENZIONI E UNIONI DI COMUNI

#### ART. 45 – Convenzioni e Unioni di Comuni

1 - Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare apposite convenzioni con Comuni o Province.

2 - Le convenzioni devono rispondere ai requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

3 - Il Comune per la gestione associata di funzioni e servizi può costituire con altri comuni un' Unione di Comuni in conformità all'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

### CAPO II - CONSORZI

#### ART. 46 - Consorzi

1 - Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri Comuni o con Province un Consorzio in conformità dell'art. 31 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nei limiti e con le modalità previste per legge.

### CAPO III – ACCORDI DI PROGRAMMA

#### ART. 47 - Promozione

1 - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Enti Locali, della Regione, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, il Sindaco del Comune, nel caso di competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 - L'accordo consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, espresso per il Comune con deliberazione del Consiglio, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### ART. 48 - Partecipazione

1 - Il Comune può altresì partecipare ad accordi di programma promossi dal Presidente della Regione o dal Sindaco di un Comune, in relazione alla competenza primaria o prevalente.

2 - L'adesione all'accordo è espressa con deliberazione del Consiglio Comunale.

**ART. 49 - Vigilanza**

1 - La vigilanza di cui al settimo comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 è esercitata da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune nei casi di cui all'art. 47.

2 - Il Sindaco rappresenta altresì il Comune negli accordi di cui all'art. 48 quando l'accordo stesso preveda un solo rappresentante dell'Ente.

**TITOLO VI – FINANZA BENI E CONTRATTI****ART. 50 – Finanza comunale**

1 - L'ordinamento della finanza locale, riservato alla legge, riconosce al Comune autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2 - Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle tasse, delle imposte e delle tariffe nell'ambito di quanto stabilito dal proprio Statuto, dai propri Regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3 - I rapporti finanziari inerenti all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate al Comune dalla Regione, sono disciplinati dalla legge regionale, la quale assicura la copertura dei conseguenti oneri.

**ART. 51 – Bilancio di previsione**

1 - La gestione economica e finanziaria del Comune si svolge attraverso il Bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, sulla base dello schema predisposto dalla Giunta ed entro il termine e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

2 - Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.

3 - Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi, secondo la specifica disciplina attuativa prevista dal Regolamento di Contabilità.

4 - Nel caso in cui il bilancio di previsione non venga approvato nei termini di legge, provvederà il Prefetto per quanto di competenza.

**ART. 52 – Conto Consuntivo**

1 - Il conto consuntivo, predisposto dalla Giunta, è deliberato dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, entro il termine fissato dalla Legge, il conto consuntivo comprende:

- a) rendiconto finanziario;
- b) conto del patrimonio;
- c) conto economico.

2 - Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta secondo i criteri di cui al sesto comma dell'art.151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e con le ulteriori specificazioni previste dal Regolamento di Contabilità.

3 - Alla proposta di delibera consiliare è altresì allegata apposita relazione del Collegio dei Revisori attestante la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché esprimente eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività, ed economicità della gestione.

#### ART. 53 – Collegio dei Revisori

1 - Il controllo e la revisione della gestione economica, finanziaria e patrimoniale è svolto dal Collegio dei Revisori nominati con le modalità previste per legge.

2 - Al fine dell'espletamento delle proprie funzioni il Collegio dei Revisori:

- dispone dei mezzi assegnati dalla Amministrazione in conformità al regolamento di contabilità;

- può accedere agli atti e documenti dell'ente;

- ha diritto di ricevere gli ordini del giorno della Giunta e del Consiglio.

3 - Il Regolamento di Contabilità disciplina le modalità di espletamento delle funzioni di collaborazione, vigilanza, certificazione e proposta nonché il funzionamento del Collegio stesso.

#### ART. 54 – Controllo economico interno

1 - Il Comune adotta sistemi di controllo interno al fine di individuare e valorizzare responsabilità nella gestione e di raggiungere, nel rispetto dell'economicità, efficienza ed efficacia gli obiettivi prefissati.

2 - A tale scopo sono attivate, con tecniche adeguate, forme di controllo della gestione basate su una contabilità analitica, collegata alla contabilità finanziaria.

3 - I sistemi di controllo di cui al primo comma nonché le informazioni risultanti sono a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### ART. 55 – Beni comunali

1 - Il Comune ha propri demanio e patrimonio in conformità alla classificazione dei beni prevista dalla legge.

2 - Dei beni stessi è tenuto apposito inventario, costantemente aggiornato, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.

3 - Il medesimo regolamento disciplina altresì la gestione dei beni immobili e mobili nel rispetto delle competenze fissate dalla legge e dal presente Statuto.

#### ART. 56 – Regolamento di contabilità

1 - Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto la disciplina della finanza e della contabilità forma oggetto di apposito regolamento.

#### ART. 57 - Contratti

1 - L'attività contrattuale del Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, è disciplinata dall'apposito regolamento.



## TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

### CAPO I – DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

#### PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO

##### ART. 58 – Pubblicità degli atti

1 - Tutti gli atti ed i documenti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti temporaneamente l'esibizione in tutto o in parte, conformemente a quanto previsto dalla legge o dal Regolamento, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o di Enti.

2 - Il Comune in conformità al criterio stabilito dall'art. 6, ultimo comma, dello Statuto provvede ad assicurare la più idonea pubblicità dei propri atti ed informazioni relative all'attività svolta e comunque di interesse della comunità comunale.

##### ART. 59 – Diritto di accesso

1 - I cittadini e coloro comunque interessati, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei documenti del Comune e delle sue Istituzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, improntate a semplificazione e snellezza procedurale.

2 - Il Regolamento disciplina altresì il diritto di ottenere il rilascio di copia degli atti e documenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi, stabilendone altresì modalità e criteri di calcolo.

3 - Sono esclusi dal diritto di accesso gli atti ed i documenti riservati a norma del primo comma dell'art. 58 nonché quelli individuati per categoria, per ragioni di riservatezza, dal Regolamento.

##### ART. 60 – Partecipazione al provvedimento

1 - Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive si conforma alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed alla disciplina operativa prevista dal Regolamento.

### CAPO II – PARTECIPAZIONE POPOLARE

##### ART. 61 – Istanze, petizioni e proposte

1 - I cittadini e gli interessati, singoli o associati, possono presentare istanze, petizioni e proposte indirizzate al Sindaco dirette a promuovere interventi nelle materie di competenza comunale per la miglior tutela di interessi collettivi.

2 - Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte e vagliate in tempi brevi dalla Conferenza dei Capi Gruppo che deciderà la loro eventuale discussione all'interno del Consiglio Comunale.

3 - Il Comune ne garantisce tempestivo esame e riscontro, secondo quanto stabilito nel Regolamento di partecipazione, nel quale le istanze, petizioni e proposte sono definite.

**ART. 62 – Consultazione**

1 - La Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei Consiglieri Comunali, può disporre la consultazione mediante pubbliche assemblee od altro mezzo idoneo della popolazione interessata ad una materia di competenza locale.

**ART. 63 – Referendum consultivo**

1 - L'iniziativa di referendum consultivi su materie di interesse generale di competenza del Comune spetta ad almeno 1.500 elettori residenti nel Comune. Il numero delle firme necessarie deve essere raggiunto in un periodo non superiore a quattro mesi.

2 - Non possono formare oggetto di referendum:

- a) atti di elezione, nomine, designazione, revoca o decadenza;
- b) atti relativi al personale del Comune e delle Aziende e Istituzioni;
- c) regolamenti interni del Comune;
- d) bilanci, tributi e contabilità;
- e) oggetti sui quali il Comune deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
- f) oggetti deliberati con impegni finanziari relativi a rapporti con terzi;
- g) pareri richiesti dalla legge.

3 - I quesiti referendari devono essere formulati con chiarezza.

4 - Il giudizio di ammissibilità sulla proposta referendaria compete al Consiglio, una volta raccolte almeno 300 firme ed entro il termine massimo di 30 giorni dalla loro consegna sentito il parere obbligatorio e non vincolante ai fini dell'ammissibilità della materia oggetto del referendum, di una Commissione di esperti nominata all'inizio della legislatura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

5 - Successivamente al giudizio favorevole di ammissibilità ed al termine della raccolta delle firme nel numero e nei termini previsti al precedente 1° comma, il Consiglio, sentito il parere non vincolante della Commissione di cui al precedente comma, si esprime sulla regolarità e completezza della documentazione relativa alla raccolta delle firme prescritte.

6 - Il referendum è indetto dal Sindaco entro 60 giorni dalla deliberazione di cui al comma precedente e non può svolgersi nei 6 mesi precedenti, né nei 6 mesi successivi alle elezioni del Consiglio Comunale, né in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali (Art. 8, comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

7 – Per la validità del referendum non è prescritta la partecipazione di un numero minimo di persone aventi diritto al voto. Il quesito referendario si intende approvato qualora ottenga il 50% dei voti validi.

8 - L'esito del referendum è proclamato dal Sindaco, che ne iscrive apposito oggetto alla prima seduta utile del Consiglio per la discussione.

9 - Hanno diritto di voto tutti gli elettori del territorio comunale.

10 - La consultazione referendaria può essere limitata a determinate zone del territorio comunale. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 3% degli elettori residenti alla data delle ultime consultazioni elettorali in ciascuno dei Comuni interessati. In ogni caso il numero di firme non può essere superiore a quello previsto dal primo comma.

11 - Sono abilitati all'autentica delle firme i soggetti indicati all'art. 14 della legge 21.03.1990 n. 53 e successive modificazioni.

12. Il Regolamento disciplina le modalità di attuazione del referendum in ogni sua fase. Sino all'approvazione dello stesso si applicano, in via transitoria, le norme regolamentari vigenti della Regione Emilia-Romagna, in quanto compatibili.

#### ART. 64 – Consulte ed altri organismi di partecipazione

1 - Il Comune può costituire Consulte quali organismi di partecipazione su materie riguardanti l'interesse e lo sviluppo della comunità comunale, valorizzando le libere forme associative.

2 - Tali Consulte sono istituite dal Consiglio Comunale con deliberazione che ne fissa la composizione nel rispetto delle vigenti norme per la rappresentanza dei generi, ne individua le materie di competenza, ne disciplina le funzioni di carattere consultivo, propositivo o comunque di collaborazione.

3 - La deliberazione istitutiva prevede altresì i mezzi e le risorse di cui le Consulte possono avvalersi.

4 - In materia di pari opportunità il Regolamento prevede forme adeguate di rappresentanza e ne disciplina il funzionamento.

### TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 65 – Revisione dello Statuto

1 - Le modifiche o le integrazioni statutarie sono deliberate con le stesse procedure stabilite dalla legge per l'approvazione dello Statuto.

#### ART. 66 - Regolamenti

1 - I Regolamenti per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2 - Fino all'entrata in vigore dei suddetti Regolamenti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili.

3 - I Regolamenti indicati nel presente Statuto e le loro eventuali modifiche debbono essere approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

#### ART. 67 - Raccolta

1 - Il Comune cura la pubblicazione, in apposita raccolta, del presente Statuto e di tutti i Regolamenti.

---

COMUNE DI VIGNOLA (MODENA)

**Statuto del Comune di Vignola**



**CITTA' DI VIGNOLA  
(MODENA)**

# STATUTO

- Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 26.1.2001, divenuta esecutiva l'1.2.2001 a seguito esame Co.Re.Co..
- Modificato con le sottoelencate deliberazioni consiliari:
  - \* n. 98 del 29.11.2004, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 14.12.2004.
  - \* n. 12 del 5.3.2009, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 30.3.2009.
  - \* n. 89 del 21.12.2010, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 9.1.2011, pubblicata all'Albo pretorio dal 30.12.2010 al 14.1.2011 compresi.
  - \* n. 90 del 21.12.2010, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 9.1.2011, pubblicata all'Albo pretorio dal 30.12.2010 al 14.1.2011 compresi.
  - \* n. 38 del 21.06.2016, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 8.7.2016, pubblicata in data pubblicata all'Albo pretorio dal 28.06.2016 al 13.07.2016 compresi.
  - \* n. 52 del 26.9.2018, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 10.10.2018, pubblicata all'Albo pretorio dall'1.10.2018 al 16.10.2018 compresi.

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

#### ART. 1 FINALITÀ E PRINCIPI

1. Il Comune di Vignola è ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo, adotta il proprio Statuto secondo i principi fissati dalla Costituzione.
2. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna.
3. Il Comune ispira la propria attività attenendosi ai seguenti principi generali:
  - difesa e consolidamento dei valori di libertà, uguaglianza e pari dignità sociale, pace e solidarietà;
  - tutela della vita in tutte le sue forme, della persona, della maternità e della paternità;
  - tutela della salute e dell'ambiente, come fondamentali diritti dell'individuo e interessi della collettività;
  - riconoscimento dell'arte e della cultura, in tutte le loro forme, come strumenti di crescita dell'individuo e della collettività;
  - riconoscimento di un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale basato sui principi dell'autonomia degli Enti locali, della collaborazione e dell'integrazione tra i diversi livelli di governo;
  - realizzazione, con i poteri e gli istituti del presente statuto, dei principi di autogoverno della comunità, di sussidiarietà orizzontale e di riconoscimento del pluralismo politico e sociale;
  - rivendicazione di un ruolo primario e autonomo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse (in attuazione del principio di sussidiarietà verticale)

#### ART. 2 DIRITTO ALL'ACQUA

1. Il Comune di Vignola tutela l'accesso all'acqua affermando il principio della proprietà pubblica di questo bene comune come risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il rispetto di tali criteri e principi è finalizzato a garantire un ambiente sostenibile e un servizio idrico di qualità per i cittadini a tariffe eque in quanto servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

#### ART. 3 CRITERI E METODI DELL'AZIONE COMUNALE

1. Il Comune di Vignola, nel realizzare le proprie finalità, pone a fondamento della sua azione i seguenti criteri e metodi:

- promuovere uno sviluppo equilibrato che garantisca il progresso civile, sociale ed economico della comunità attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione, in aderenza al principio di collaborazione tra i diversi livelli di governo;
  - assicurare l'attività di programmazione attraverso la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative d'interessi collettivi e diffusi;
  - rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo un'informazione completa e accessibile sull'attività svolta direttamente dall'Ente o dalle strutture cui esso partecipa, attraverso la presentazione in Consiglio Comunale del Bilancio di Missione;
  - garantire la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini attraverso efficienti ed efficaci servizi pubblici e adeguati servizi sociali, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e nell'ambito di un sistema integrato di sicurezza sociale;
  - attuare il superamento di ogni forma di discriminazione, promuovendo iniziative che assicurino condizioni effettive di pari opportunità;
  - attuare il principio dell'equità fiscale nell'ambito dei tributi di competenza comunale;
  - operare verso il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nella propria comunità;
  - favorire l'ordinata integrazione di persone e di gruppi appartenenti ad altre culture e ad altre etnie presenti sul territorio comunale;
  - sostenere la famiglia come riferimento e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione;
  - promuovere lo sviluppo delle attività culturali, formative e di ricerca, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività volte a costruire un'identità e una coscienza civica;
  - promuovere e assicurare l'equilibrato assetto del territorio, concorrendo, insieme con altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, garantendo nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse, i diritti e le necessità delle generazioni future;
  - garantire il recupero, la tutela e la conservazione della biodiversità, delle risorse ambientali, storiche e culturali nonché delle tradizioni locali, anche attraverso procedure di governance partecipata;
  - promuovere le condizioni di sviluppo delle attività economiche e imprenditoriali del territorio;
  - promuovere politiche attive per l'occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali, anche attraverso l'impulso e il sostegno alle realtà della cooperazione;
  - assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato e dell'associazionismo;
  - sostenere e promuovere le produzioni agricole, agroalimentari ed enogastronomiche tipiche del territorio che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa, in coerenza e nel pieno rispetto del principio della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
3. Il Comune disciplina i procedimenti amministrativi secondo principi di semplificazione, fornendo anche assistenza al cittadino negli adempimenti richiesti dalla Legge.

4. Il Comune si impegna a consultare preventivamente le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche o le imprese presenti sul territorio quando si debbano assumere decisioni che interessano o producono effetti diretti sulle attività imprenditoriali.
5. Il Comune, nell'ambito della legislazione in materia di "Statuto dei diritti del contribuente", adegua e disciplina, con propri regolamenti, principi dettati dalla legge, assicurando comunque l'effettiva operatività del diritto d' interpello del contribuente.
6. Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta Europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati.
7. Il Comune, secondo i principi del Patto di Modena per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne in applicazione della convenzione di Istanbul sulla base della legge per la parità della Regione Emilia-Romagna n.6/2014, può decidere di costituirsi parte civile nei processi aventi ad oggetto la violenza sulle donne per fatti di forte rilevanza pubblica nella vita della comunità locale e, comunque, ogni volta che lo ritenga opportuno.

#### **ART. 4 SEDE, STEMMA E GONFALONE**

1. La sede del Comune di Vignola è situata nel capoluogo.
2. Gli organi comunali possono riunirsi anche in sede diversa.
3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone approvato dagli Organi Comunali.
4. Al Comune di Vignola spetta il titolo di "Città" a seguito del riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica.

## **TITOLO II**

# **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA**

### **ART. 5           PARTECIPAZIONE CIVICA E BENI COMUNI**

1. Il Comune favorisce e sostiene l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa per la comunità.
2. La partecipazione dei cittadini, accompagnata e supportata dai diritti di informazione/formazione, di accesso agli atti e degli obblighi sulla trasparenza, si svolge attraverso gli strumenti di democrazia diretta e nell'ambito delle libere forme associative.
3. Il Comune di Vignola, anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, tutela i beni che la collettività riconosce come comuni, nel loro contesto ecologico urbano e rurale, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone. Principi fondamentali nel governo dei beni comuni sono la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali, secondo le modalità stabilite nel regolamento per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni.
4. Il Comune promuove l'istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi allo scopo di accrescere nelle nuove generazioni la consapevolezza dei diritti e dei doveri verso la comunità e le istituzioni
5. In coerenza con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso la stipula del patto di condivisione, di cui al successivo art. 7.

### **ART. 6           AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

1. Le disposizioni di cui al presente titolo, con esclusione di quelle relative ai referendum, anche se riferite ai cittadini o agli elettori, si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vignola:
  - a) agli stranieri e agli apolidi maggiorenni residenti nel Comune di Vignola;
  - b) ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Vignola, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
2. Le disposizioni di cui al successivo art.10 (istanze e petizioni) si applicano anche ai cittadini e agli stranieri che, pur se residenti in altri comuni, svolgono la loro attività lavorativa o di studio nel Comune di Vignola.

### **ART. 7           PATTO DI CONDIVISIONE**



1. Il patto di condivisione è lo strumento con cui il Comune ed i cittadini singoli o associati concordano quanto necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto di condivisione varia in relazione alla natura dei diversi beni comuni, alla complessità del progetto e alla specificità della comunità di riferimento, qualora presente.
3. Le modalità di attuazione del patto sono definite in apposito regolamento.

#### **ART. 8 FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO**

1. Il Comune favorisce l'attività e lo sviluppo delle libere forme associative della propria popolazione.
2. L'Amministrazione comunale provvede all'istituzione ed aggiornamento di un albo comunale delle libere forme associative presenti sul territorio.
3. Sono considerate di particolare interesse collettivo le libere forme associative che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali della solidarietà, del volontariato e della cooperazione.
4. Il Comune può stipulare con tali forme associative apposite convenzioni e protocolli d'intesa per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.
5. I criteri per l'iscrizione all'albo comunale e l'accesso alle strutture ed ai servizi del Comune sono definiti dal regolamento. In ogni caso le forme associative, per aver diritto all'iscrizione, devono essere dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità democratica alle cariche sociali, nonché svolgere attività senza scopo di lucro.
6. Gli enti periferici di associazioni nazionali riconosciute dalla legge enti morali con finalità assistenziali, educative, culturali, sociali, sportive e ricreative, possono essere iscritte all'Albo comunale anche se con un ordinamento interno parzialmente elettivo.

#### **ART. 9 GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA**

1. Il Comune considera gli istituti di democrazia diretta come fondamentali strumenti di partecipazione popolare all'attività dell'Amministrazione. A tal fine garantisce a tutti i titolari dei diritti di partecipazione di potersi avvalere dei seguenti istituti:
  - a) istanze e petizioni;
  - b) la parola al cittadino;
  - c) la giornata della democrazia;
  - d) scelta partecipata;
  - e) consiglio comunale aperto
  - f) iniziativa popolare a voto consiliare;
  - g) referendum e consultazioni popolari
2. Il Comune di Vignola promuove il dialogo come metodo delle relazioni perché, anche nell'ambito degli istituti di democrazia diretta si realizzi, attraverso l'accoglienza e la

reciproca comprensione, la sinergia di pensieri diversi per il miglior perseguimento del bene comune.

3. Il Comune di Vignola favorisce la conoscenza, la diffusione e l'utilizzo degli istituti di democrazia diretta, con gli strumenti e le modalità stabilite nel regolamento sugli istituti di partecipazione.

#### **ART. 10      ISTANZE E PETIZIONI**

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere per iscritto istanze e petizioni su materie di competenza comunale con riferimento a problemi di interesse personale o collettivo.
2. Le istanze riguardano singoli cittadini e problemi di interesse personale. Vengono rivolte al Sindaco che, sentiti gli uffici competenti, dà una risposta entro trenta giorni.
3. Le petizioni riguardano cittadini singoli o associati e problemi di interesse collettivo. Vengono rivolte al Sindaco che, sentito il primo firmatario dà una risposta entro sessanta giorni. I cittadini hanno il diritto di presentare petizioni anche per via informatica. Su libera scelta di chi inizia la petizione, questa può essere pubblicata sull'apposito spazio del Sito Internet del Comune, affinché altri cittadini possano sostenerla, firmandola on line. Decorsi 30 giorni, la **petizione elettronica** viene chiusa ed inoltrata al sindaco ai fini della risposta. Questi ha l'obbligo di comunicare la sua risposta entro 60 giorni, nonché di pubblicarla sul sito.
4. Il regolamento definisce le modalità dei rispettivi procedimenti amministrativi.

#### **ART. 11      LA PAROLA AL CITTADINO**

1. Almeno una volta all'anno su iniziativa dell'Amministrazione o su richiesta di 200 aventi diritto agli istituti di cui al presente titolo, viene convocata, su argomenti di interesse collettivo, un'assemblea aperta al pubblico, "La Parola al Cittadino", pubblicizzata in maniera adeguata dall'Amministrazione, con le seguenti caratteristiche:
  - orario e luoghi scelti in modo da agevolare la massima partecipazione dei cittadini;
  - tutti i residenti del Comune hanno facoltà di partecipare;
  - presenza del Sindaco e degli assessori;
  - viene preliminarmente stilato un elenco delle proposte dei cittadini da discutere;
  - si discute la prima proposta scritta in ordine temporale e poi via via le altre con pari breve tempo massimo uguale per tutti gli interventi;
  - ogni proposta dopo breve discussione viene votata;
  - ogni presente può votare tutte le proposte che ritiene opportuno sostenere;
  - le tre proposte più votate vengono approfondite, discusse e votate nel primo Consiglio Comunale utile, invitando i cittadini proponenti a relazionare
2. Le proposte presentate devono essere sostenibili economicamente e compatibili con la disponibilità del bilancio comunale

#### **ART. 12      LA GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA**

1. Su iniziativa dell'Amministrazione, almeno una volta ogni due anni, su argomenti di interesse collettivo, viene convocata "La Giornata della Democrazia", aperta a tutti i residenti. Sono inoltre invitati a partecipare 500 cittadini estratti a sorte dalle liste elettorali.

2. La Giornata della Democrazia ha le seguenti caratteristiche:
- orario e luoghi scelti in modo da agevolare la massima partecipazione dei cittadini;
  - presenza del Sindaco e degli assessori;
  - si utilizzano vari metodi partecipativi nei gruppi di lavoro e in seduta plenaria per permettere a tutti di fare proposte e discuterle, al fine di scegliere insieme, con votazione, le proposte prioritarie, approfondirle e presentarle sotto forma di raccomandazioni finali;
  - le raccomandazioni finali de "La Giornata della democrazia" vengono approfondite, discusse e votate nelle apposite commissioni del Consiglio Comunale, con invito ai cittadini proponenti a relazionare.

#### **ART. 13 SCELTA PARTECIPATA**

1. Un comitato promotore di 20 cittadini, sostenuto dalle firme di almeno 250 cittadini, o l'Amministrazione Comunale possono presentare un progetto di scelta partecipata, attraverso l'avvio di un percorso di confronto tra Amministrazione Comunale e cittadini su un tema di competenza del Comune che abbia interesse generale.
2. Il progetto di scelta partecipata può riguardare anche il bilancio di previsione e le decisioni sugli stanziamenti sia nella parte delle entrate che delle spese.
3. Nella preparazione del progetto i cittadini possono avvalersi, con i tempi e i modi previsti dal regolamento, dei dipendenti comunali esperti sulle materie in discussione.
4. Successivamente alla presentazione del progetto, Amministrazione e comitato promotore definiscono tempi e modalità del percorso finalizzato alla stesura del testo definitivo della scelta partecipata da sottoporre all'Amministrazione Comunale.
5. Nel caso di indizione su istanza dei cittadini, il processo inizia e prosegue se almeno 20 cittadini partecipano ad ogni incontro previsto.
6. In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale il Comitato promotore può presentare un'iniziativa popolare a voto popolare, previa la raccolta di 500 firme.

#### **ART. 14 CONSIGLIO COMUNALE APERTO**

1. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politica sociale, il Consiglio può essere convocato in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.
2. Il Presidente del Consiglio convoca la seduta aperta ai cittadini:
  - di sua iniziativa, sentita la Conferenza dei capigruppo;
  - su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri o del Sindaco;
  - su richiesta di almeno 50 persone residenti
3. In tali particolari sedute il Presidente garantisce la piena libertà di espressione di tutti i presenti. I rappresentanti di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione possono illustrare le proprie richieste. Al termine della discussione si può mettere al voto il parere dei cittadini presenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

**ART. 15 INIZIATIVA POPOLARE A VOTO CONSILIARE**

1. I cittadini possono esercitare l'iniziativa degli atti amministrativi mediante la proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto consiliare.
2. I promotori di una iniziativa popolare a voto consiliare devono costituirsi in comitato composto da almeno 20 cittadini elettori. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una iniziativa popolare a voto consiliare deve essere almeno pari a 250 elettori del Comune.
3. La proposta di iniziativa popolare a voto consiliare viene discussa nel primo Consiglio Comunale utile. La discussione deve avere un tempo massimo di 3 mesi dalla data di presentazione delle firme.
4. L'eventuale accoglimento o rigetto della proposta popolare deve essere motivato e comunicato ai presentatori, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento. Il regolamento può altresì prevedere adeguate forme di pubblicità per rendere note a tutti i cittadini le determinazioni del Consiglio Comunale.

**ART. 16 REFERENDUM E CONSULTAZIONI POPOLARI**

1. I cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Vignola sono titolari del diritto alla consultazione referendaria in materie di esclusiva competenza locale e con modalità definite nel regolamento.
2. In particolare il Comune riconosce le seguenti forme di referendum e consultazioni popolari:
  - Iniziativa popolare a voto popolare
  - referendum confermativo
  - referendum abrogativo
  - consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale
3. I promotori devono costituirsi in comitato composto da almeno 20 persone, denominato Comitato promotore. Il numero di firme da raccogliere deve essere almeno pari a 1000 elettori.
4. Se una proposta referendaria sottoposta a voto popolare non viene approvata, non può essere ripresentata prima di 5 anni.
5. Qualora prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'approvazione, modifica o revoca dell'atto o della disciplina cui si riferisce il referendum, la Giunta e il Comitato promotore decidono di comune accordo sulla procedibilità dello svolgimento del Referendum. In mancanza di accordo decide il Difensore Civico o, in sua assenza, il Comitato dei Garanti.
6. I referendum non si possono svolgere nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data prefissata per elezioni o referendum nazionali e regionali
7. Il Regolamento determina le norme per l'indizione e la procedibilità del referendum, i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto, nonché per la proclamazione del risultato.

**ART. 17 INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE**

1. I cittadini possono esercitare l'iniziativa degli atti amministrativi mediante la proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto popolare.
2. Il Comitato promotore, composto da 20 cittadini, presenta la proposta che, previo parere favorevole della competente Commissione Consiliare, potrà essere discussa e approvata dal Consiglio Comunale. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di un'iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari a 250 elettori del comune.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la proposta oppure ha la possibilità di proporre al comitato emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di atto amministrativo, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.
4. Se il Consiglio Comunale approva l'atto amministrativo con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare. Il Consiglio Comunale può inoltre elaborare una controproposta di atto amministrativo.
5. Se la proposta di atto amministrativo non è approvata dal Consiglio Comunale entro 3 mesi dalla presentazione alla Segreteria Generale, deve essere sottoposta, unitamente all'eventuale controproposta consiliare, a referendum, previa dichiarazione di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti e raccolta delle firme nei tempi stabiliti dal Regolamento.
6. Se esiste una controproposta consiliare, gli elettori potranno votare a favore dell'iniziativa popolare o a favore della controproposta consiliare, oppure contro entrambe per mantenere lo status quo.
7. Il Consiglio Comunale non può disattendere l'esito del referendum per tutta la durata del suo mandato.

**ART. 18 REFERENDUM CONFERMATIVO**

1. I cittadini hanno il diritto al referendum confermativo ai fini del controllo dell'operato degli organi eletti.
2. E' sospesa l'entrata in vigore di una deliberazione del Consiglio Comunale, quando lo richiama, entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, il comitato promotore.
3. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il referendum confermativo se tale richiesta viene sostenuta da almeno 1000 firme degli elettori, raccolte nei tempi stabiliti dal regolamento.
4. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti può disporre per motivi di interesse pubblico l'attuazione della deliberazione sottoposta a referendum
5. La Delibera sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme.
6. L'atto amministrativo entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore dell'atto

7. Se il referendum confermativo dà esito sfavorevole all'atto amministrativo, esso non entra in vigore e non può più essere ripresentato prima di 5 anni.

#### **ART. 19 REFERENDUM ABROGATIVO**

1. E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una Delibera del Consiglio Comunale.
2. In caso di esito favorevole all'abrogazione dell'atto, l'organo che lo aveva approvato non può riapprovare l'atto abrogato per tutta la durata del suo mandato.

#### **ART. 20 CONSULTAZIONE POPOLARE SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE**

1. Sulle materie rientranti nelle rispettive competenze il Consiglio Comunale e la Giunta possono disporre una consultazione popolare
2. Nel caso di consultazione popolare su iniziativa del Consiglio è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti dello stesso.

#### **ART. 21 OGGETTO DEL REFERENDUM**

1. Ciascun referendum deve avere per oggetto un solo quesito che deve essere formulato con chiarezza e in modo univoco.
2. I referendum possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, fatta eccezione per:
  - a) Atti di approvazione del bilancio e sue variazioni;
  - b) Atti concernenti tributi e tariffe;
  - c) Atti esecutivi di norme statali, regionali o statutarie, o atti di approvazione di convenzioni, successivamente alla loro stipula;
  - d) Atti relativi al personale del Comune;
  - e) Atti di pianificazione territoriale generale;
  - f) Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale;
  - g) Atti che incidono su diritti soggettivi di natura patrimoniale

#### **ART. 22 AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM**

1. La verifica dell'ammissibilità di una richiesta di referendum ad iniziativa popolare è rimessa al Difensore Civico. In assenza di convenzione per l'utilizzo del difensore civico di altra istituzione pubblica, il giudizio di ammissibilità è rimesso ad un Comitato di Garanti formato da tre esperti, nominati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri.
2. Una volta ritenuto ammissibile il referendum, l'Amministrazione darà l'adeguata informazione sulle opzioni del referendum e le loro ragioni, diffuse attraverso i diversi mezzi di informazione e il contatto diretto, oltre che con un opuscolo informativo redatto in forma digitale

3. Il Difensore Civico o il Comitato dei Garanti assicurano inoltre l'attività di informazione nei confronti dei cittadini interessati agli istituti di democrazia diretta.

#### **ART. 23      EFFETTI DEL REFERENDUM**

1. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi (quorum zero).
2. Nel caso di iniziativa popolare a voto popolare, il risultato è vincolante e l'Amministrazione, al fine di recepire la proposta approvata nella consultazione referendaria, predispone e sottopone al Consiglio Comunale gli atti conseguenti, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato.
3. Nel caso di referendum confermativo, con esito sfavorevole all'atto amministrativo, il Consiglio Comunale ne dispone la revoca entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato.
4. Nei casi di referendum abrogativo e di referendum confermativo, nell'ipotesi prevista dall'art. 18 – comma 4, il Consiglio Comunale provvede, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato, a revocare il provvedimento oggetto del referendum e a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto eventualmente prodotti dall'atto revocato, nel rispetto della volontà popolare espressa.
5. Nel caso di consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, il Sindaco è tenuto a sottoporre all'organo competente la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e dell'esito della stessa.

#### **ART. 24      DIRITTO DI ACCESSO**

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le leggi in vigore e le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito, quando la conoscenza degli atti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

#### **ART. 25      DIRITTO DI INFORMAZIONE**

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, delle aziende autonome, speciali e dei soggetti gestori di pubblici servizi sono pubblici, con le limitazioni previste dalle leggi in vigore e dal regolamento.

3. Il Comune cura la più ampia informazione nei confronti dei cittadini, con particolare riguardo a:
  - bilanci preventivi e consuntivi;
  - strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
  - valutazioni di impatto ambientale;
  - atti normativi e atti amministrativi generali;
4. L'informazione deve essere tempestiva, completa e trasparente e deve basarsi su documenti ufficiali.
5. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale adottano, anche di propria iniziativa, tutti i provvedimenti idonei ad una completa attuazione al diritto di informazione.

#### **ART. 26      PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI**

1. Il regolamento determina, tenute presenti le disposizioni del testo unico, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Le forme di pubblicità, i criteri, i tempi relativi alle comunicazioni nei confronti dei soggetti interessati, le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati ed i termini per l'acquisizione dei prescritti pareri sono stabiliti dal regolamento.
2. I soggetti interessati, nei casi previsti dal regolamento, possono presentare osservazioni scritte e documenti che il Comune ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. In caso di valutazioni divergenti possono essere instaurate tra Comune e soggetti interessati, forme di contraddittorio, anche pubbliche; in caso di valutazioni concordanti possono essere conclusi tra comune e soggetti interessati, nelle forme e nei casi previsti dalla legge e senza pregiudizio di terzi, accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
3. Il provvedimento finale del Comune deve indicare l'eventuale intervento nel procedimento dei soggetti interessati nonché motivare l'eventuale rigetto delle osservazioni.
4. Le previsioni di partecipazione alla formazione di atti, di cui al presente articolo, non sono applicabili per l'adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione e di atti relativi ai tributi.

#### **ART. 27      DIFENSORE CIVICO**

1. Il Comune, per assicurare l'Ufficio del Difensore Civico, garante dei diritti dei cittadini italiani o stranieri singoli o associati per il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, può stipulare apposita convenzione per l'utilizzo del medesimo Ufficio con altri enti in cui sussista una tale figura.



## **TITOLO III**

# **ORGANI DI GOVERNO**

### **ART. 28      ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO**

1. Le attribuzioni e le competenze del Consiglio comunale sono stabilite dal testo unico e vengono esercitate con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento.

### **ART. 29      DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere, previste dal testo unico, sono disciplinate dal regolamento.
2. Ogni Consigliere, nel rispetto del testo unico, dello statuto e del regolamento del Consiglio ha diritto:
  - di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio;
  - di sottoporre all'esame del Consiglio interrogazioni, istanze di sindacato ispettivo, mozioni, ordini del giorno, proposte e risoluzioni.
3. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere gratuitamente da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, dalle istituzioni e dalle strutture dipendenti del Comune, le informazioni in loro possesso ed i documenti utili all'espletamento del loro mandato.
4. Il regolamento disciplina le forme ed i modi per l'esercizio dei poteri e dei diritti dei Consiglieri.
5. I Consiglieri rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato. Hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano chiamati a farne parte.
6. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive del Consiglio, sono sottoposti all'avvio della procedura di decadenza.
7. Il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze effettuate dal consigliere, provvede a comunicare l'avvio del procedimento.
8. Il Consigliere ha facoltà a far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente che comunque non può essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto detto termine, il Consiglio, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, decide definitivamente; se procede alla pronuncia di decadenza provvede alla conseguente surroga. La deliberazione deve essere notificata al consigliere decaduto entro il termine di cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento e contestualmente depositata presso la segreteria generale.

**ART. 30            REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Il regolamento disciplina le modalità di convocazione, il funzionamento e i lavori del Consiglio Comunale attenendosi ai seguenti principi quadro:
  - convocazioni delle sedute in ordinarie o urgenti;
  - numero diversificato dei consiglieri necessari per la validità delle sedute in prima e seconda convocazione, tenuto conto delle limitazioni stabilite dal testo unico;
  - istituzione di commissioni consiliari nel rispetto del principio di rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza e le modalità del loro funzionamento;
  - la costituzione dei gruppi consiliari e capigruppo;
  - istituzione di Commissioni consiliari, permanenti o temporanee, aventi funzioni di controllo e garanzia, attribuendo la presidenza ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione;
2. Il regolamento disciplina i servizi, individua le attrezzature e le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dei lavori del Consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. Individua inoltre i soggetti cui sarà affidata la gestione delle risorse relative.
3. Il regolamento disciplina altresì l'istituzione, la durata, le competenze, la composizione, le modalità di funzionamento, di votazione e le forme di pubblicità delle Commissioni consiliari assicurando in ogni caso, la presenza di almeno un consigliere per gruppo e l'attribuzione a ciascun gruppo rappresentato di tanti voti quanti sono i propri consiglieri in Consiglio.
4. I processi verbali delle deliberazioni consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale. Il regolamento disciplina le modalità di redazione.

**ART. 31            PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e ne garantisce il funzionamento nel rispetto dello statuto e del regolamento. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di:
  - convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio Comunale;
  - cura della programmazione dei lavori e del collegamento istituzionale del Consiglio Comunale con il Sindaco ed i gruppi consiliari, assicurando, altresì, adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio;
  - coordinamento dell'attività delle commissioni consiliari, d'intesa con i rispettivi Presidenti.
2. Nella prima seduta del Consiglio i consiglieri eleggono nel proprio seno, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si procede, nella stessa seduta, con una seconda votazione e risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nell'adempimento delle funzioni. Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia del VicePresidente, il Consiglio viene presieduto dal Consigliere più anziano di età.

4. Le deliberazioni di nomina del Presidente e del Vice Presidente sono immediatamente eseguibili.

#### **ART. 32 NOMINA DELLA GIUNTA – PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE**

1. La giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di cinque assessori compreso il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco con le modalità previste dal testo unico. Nella nomina, il Sindaco garantisce la presenza di entrambi i sessi.
2. I decreti di nomina devono essere sottoscritti in segno di accettazione dai designati e devono essere depositati presso la segreteria generale.
3. Gli Assessori sono tenuti, nel settore di propria competenza, a realizzare l'indirizzo collegiale deliberato dalla Giunta.
4. Allorchè viene meno il rapporto fiduciario, il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Gli Assessori partecipano alle sedute consiliari con diritto di intervento e senza diritto di voto.
6. Entro centoventi giorni dalla nomina della Giunta, il Sindaco, sentita la Giunta stessa, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. A tal fine il relativo documento è trasmesso ai Consiglieri entro il decimo giorno precedente la relativa seduta. Entro il quinto giorno precedente, ogni gruppo consiliare regolarmente costituito può presentare, per iscritto, al Presidente del Consiglio proprie osservazioni, depositandone contestualmente copia presso la segreteria generale, con gli atti della seduta.
7. Il documento contenente le linee programmatiche è approvato dal Consiglio. In occasione dell'approvazione del Bilancio annuale di previsione tali linee possono essere adeguate. Dopo il primo anno di attività e poi con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio, con documento separato, verifica le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti realizzati in attuazione degli indirizzi di governo.

#### **ART. 33 COMPETENZE DELLA GIUNTA**

1. La Giunta Comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco nelle funzioni di governo del Comune.
2. La Giunta ha competenza generale ed adotta atti di governo privi di contenuto gestionale per tutte le materie che non siano riservate dal testo unico al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal testo unico o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.
3. La Giunta ha inoltre competenza residuale generale circoscritta alle funzioni spettanti agli organi di governo per tutte le nuove materie che le leggi statali o regionali attribuiscono al Comune senza specificare a quale organo sono attribuiti i relativi poteri.
4. La Giunta fissa gli obiettivi ed i programmi che i dirigenti devono attuare e verifica la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite, affidando l'attività di valutazione,

controllo strategico e gestione ad un servizio in posizione di staff rispetto all'organo politico, al di fuori delle macrostrutture.

#### **ART. 34      FUNZIONAMENTO**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Nelle riunioni della Giunta possono essere ammessi tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno invitare.
3. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali con l'intervento della metà dei suoi componenti con eventuale arrotondamento aritmetico in caso di numero dispari di componenti. Le votazioni sono, di norma palesi e le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
4. I processi verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario generale che ne cura la verbalizzazione, anche avvalendosi di altri dipendenti.

#### **ART. 35      DIMISSIONI, DECADENZA**

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del Sindaco sono disciplinati dal testo unico.
2. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta del Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
4. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni sono verbalizzate.

#### **ART. 36      SINDACO**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione e il legale rappresentante del Comune. In particolare esercita le funzioni di Ufficiale di governo ed agisce quale rappresentante della comunità locale in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, adottando ordinanze d'urgenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, emana direttive per indirizzare l'azione gestionale dell'apparato amministrativo e svolge le altre funzioni attribuitegli dal testo unico, dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo definito dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
4. Il Sindaco può delegare funzioni agli Assessori nelle materie attribuite alla competenza del Comune e nei casi consentiti dal testo unico.

5. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, dei responsabili dei servizi e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal testo unico, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Gli Assessori, ciascuno nell'ambito delle deleghe conferite dal Sindaco, formulano proposte alla Giunta e riferiscono in merito alle materie di rispettiva competenza. Curano il coordinamento tra le decisioni degli Organi di governo del Comune e l'attività gestionale svolta dai dirigenti e ne riferiscono alla Giunta.
7. Il Sindaco può incaricare per particolare esigenze organizzative, uno o più consiglieri comunali a svolgere compiti di studio e ricerca su materie di sua competenza, comunicandone l'esito al Consiglio Comunale.
8. Le deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni.
10. Il Sindaco impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.
11. Il Sindaco assume l'iniziativa e partecipa alle conferenze degli accordi di programma. In particolare, quando sia il Consiglio a prevedere tale forma di coordinamento per la realizzazione di opere, interventi o programmi, il Sindaco assume l'iniziativa secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Il Sindaco può delegare Assessori o dirigenti comunali per la partecipazione alle conferenze.
12. Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, il Sindaco coordina, avvalendosi anche della collaborazione degli istituti di partecipazione, l'orario di apertura degli uffici della pubblica Amministrazione presenti sul territorio, nonché gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.
13. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le sue funzioni, sono esercitate dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

#### **ART. 37 ESIMENTE ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ**

Non determina il sorgere di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale l'assunzione della carica di Amministratore di società di capitali controllata o partecipata quando il Consiglio Comunale abbia deliberato, ritenendola strategica per gli obiettivi di governo, lo Statuto della società medesima ove siano previsti, tra gli Amministratori, rappresentanti appartenenti agli Organi elettivi e collegiali del Comune.

#### **ART. 38 PRINCIPI, ASSETTO E CRITERI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE**

1. L'organizzazione dell'attività amministrativa del Comune è finalizzata all'attuazione di progetti ed obiettivi definiti, secondo priorità d'intervento, dagli organi di governo e da questi

assegnati alla dirigenza per il loro conseguimento attraverso programmi operativi improntati a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. L'attività amministrativa è svolta nel rispetto dei seguenti criteri:
  - distinzione tra indirizzo politico amministrativo, spettante agli organi di governo, e autonomia gestionale della dirigenza, entrambe in posizione di servizio alla cittadinanza;
  - processo decisionale attuato attraverso la relazione e l'integrazione tra la funzione politica e quella amministrativa, secondo un modello di governo che qualifica la pianificazione, la programmazione, il controllo e la verifica del raggiungimento dei risultati;
  - regolamentazione delle relazioni fra gli organi di governo ed i dirigenti; individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti, individuazione della titolarità delle prevalenze decisionali nelle varie fasi del processo;
  - utilizzo di strumenti e metodologie per l'attivazione dei controlli interni concernenti gli aspetti di legittimità e regolarità amministrativa, di controllo di gestione, di controllo strategico e di valutazione della dirigenza;
  - trasparenza, semplificazione e contenimento dei tempi delle procedure in stretta relazione con i bisogni della cittadinanza;
  - superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro; perseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nel rispetto delle professionalità possedute e dell'inquadramento contrattuale, nonché della massima collaborazione tra le articolazioni degli uffici e dei servizi del Comune e tra il Comune e le altre Amministrazioni pubbliche;
  - crescita professionale dei dipendenti e miglioramento della qualità dei servizi in rapporto alle attese dell'utenza.

#### **ART. 39      SEGRETARIO GENERALE**

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. Le modalità della nomina, della conferma e della revoca sono disciplinate dal testo unico.
2. Il Segretario generale, oltre ai compiti ed alle funzioni stabilite dal testo unico, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3. Il regolamento disciplina, nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni vicarie del Segretario generale.

#### **ART. 40      ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

1. Le forme di gestione dei servizi, nell'ambito delle disposizioni del testo unico e legislative in materia, sono determinate secondo soluzioni organizzative improntate alla maggiore efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio.
2. La dotazione organica del personale consiste nell'elenco delle posizioni di lavoro suddivise in base al sistema di inquadramento in vigore, necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente in coerenza con la programmazione economico finanziaria pluriennale. L'assegnazione delle risorse umane è definita ogni anno unitamente al piano esecutivo di gestione.
3. L'assetto organizzativo risponde alle necessità di programmazione, gestione e controllo ed è strutturato, in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell'amministrazione, per funzioni distinte secondo il carattere di supporto (staff) o produttivo (line) rispetto all'obiettivo.

4. L'articolazione dell'assetto organizzativo è improntata alla massima flessibilità, adattabilità e modularità, garantendo il costante adeguamento dell'azione amministrativa agli obiettivi definiti ed alle loro variazioni secondo quanto stabilito nel regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della struttura organizzativa comunale nel rispetto delle disposizioni del testo unico e statutarie e dei criteri generali dettati dal Consiglio Comunale.
5. La struttura organizzativa si articola, secondo criteri di omogeneità, di funzionalità, di competenza, in aggregazioni definite dalla Giunta nel regolamento, in coerenza con la programmazione. Alla direzione e coordinamento delle strutture di massima dimensione sono preposti, con incarico conferito dal Sindaco per un periodo non superiore al suo mandato, i dirigenti o i responsabili dei servizi.

#### **ART. 41        FUNZIONI DIRIGENZIALI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI**

1. Le funzioni e le responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono stabilite dal testo unico.
2. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica ed articolata in professionalità diverse. I dirigenti si differenziano in ragione della graduazione delle funzioni, sulla base delle quali è attribuita la retribuzione di posizione. I dirigenti svolgono le funzioni correlate agli incarichi conferiti dal Sindaco in rapporto alle aggregazioni delle strutture organizzative definite dalla Giunta comunale per l'attuazione degli indirizzi e programmi del Consiglio comunale.
3. I dirigenti e i responsabili dei servizi compiono tutti gli atti di gestione, interni ed esterni, necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Su tutte le forme di attività, sia espletate direttamente dalle strutture comunali che attraverso terzi, verrà svolta attività di controllo di qualità e di verifica dei parametri di gestione assegnati.
4. I dirigenti e i responsabili dei servizi propongono alla Giunta gli atti di conciliazione, di transazione e di resistenza in giudizio. La rappresentanza legale dell'Ente in giudizio spetta al Sindaco.
5. Il Sindaco potrà esercitare nei confronti di ciascun dirigente o responsabile dei servizi la facoltà di delega.
6. I dirigenti e i responsabili dei servizi sono responsabili della corretta gestione dei servizi loro attribuiti.

#### **ART. 42        CONFERIMENTO E REVOCA INCARICHI DIRIGENZIALI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI**

1. Gli incarichi dirigenziali e dei responsabili dei servizi sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con modalità fissate dal regolamento e secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso; i predetti possono essere conferiti dal Sindaco anche a dirigenti assunti a tempo determinato.
2. Il Sindaco, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio e controllo previsti dal testo unico, dispone verifiche sulla corretta ed efficiente gestione delle risorse e può richiedere, periodicamente, al servizio di controllo, la valutazione dei risultati ottenuti da ciascun dirigente o responsabile dei servizi in relazione all'attuazione dei programmi, agli obiettivi

assegnati, al livello di efficienza e qualità di servizio raggiunto nell'ambito dello svolgimento di ciascun incarico dirigenziale o di responsabilità del servizio

3. Gli incarichi sono revocati in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, oltre che negli altri casi disciplinati e dai contratti collettivi di lavoro.
4. L'Amministrazione può stipulare, nei limiti del testo unico, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale, di posizione apicale o di alta specializzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso previsti per le corrispondenti posizioni. I predetti incaricati cessano contestualmente al mandato elettivo del Sindaco in carica. Tali funzioni di direzione a tempo determinato possono essere conferite dal Sindaco nei modi stabiliti dal regolamento. Possono essere altresì costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. A tutti i dirigenti e responsabili dei servizi è assegnato il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali del comparto Autonomie Locali. Ai dirigenti e ai responsabili dei servizi assunti a tempo determinato in posti previsti in dotazione organica o extradotazione, il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, nei termini del testo unico.
6. Ai soggetti in possesso di alta specializzazione, scelti extradotazione intuitu personae, è attribuito il trattamento corrispondente alla più elevata qualifica non dirigenziale del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Autonomie Locali, incrementabile nei modi stabiliti dal testo unico.
7. Il regolamento disciplina le procedure di accesso previste in relazione alle diverse tipologie.



## TITOLO IV

# SERVIZI PUBBLICI LOCALI E FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

### ART. 43 PRINCIPI

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi previsti dal testo unico, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati.
2. La gestione dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio.
3. Il Consiglio Comunale determina la gestione di un servizio pubblico, con propria deliberazione che deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dal testo unico.

### ART. 44 DISPOSIZIONI PER GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI

1. Gli amministratori di aziende ed istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Possono essere nominati amministratori coloro i quali possiedono i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali.
2. Le incompatibilità con la nomina di amministratore sono stabilite dal testo unico.
3. Con la modalità di cui ai commi precedenti, il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di quarantacinque giorni dalla vacanza.
4. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

### ART. 45 ISTITUZIONI

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri che, salvo revoca, restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
2. Agli Amministratori dell'istituzione si applicano le norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dal testo unico per i consiglieri comunali.
3. Al Direttore dell'istituzione compete la responsabilità gestionale. E' nominato dal Sindaco con contratto o con incarico a tempo determinato, ovvero a seguito di pubblico concorso.
4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e le competenze del Direttore.

#### **ART. 46      AZIENDE SPECIALI**

1. L'azienda speciale è un ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. L'azienda speciale è costituita anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
3. Organi dell'azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato dal proprio statuto e dal regolamento interno.
5. Lo statuto dell'azienda speciale deve prevedere un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

#### **ART. 47      SOCIETA' DI CAPITALI**

1. Il Comune può partecipare a società di capitali e promuoverne la costituzione.
2. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale dispone la costituzione di una nuova società o la partecipazione ad una società preesistente deve rendere palesi le ragioni che consigliano tale forma di gestione del servizio e dimostrarne la convenienza economica, evidenziando altresì il rapporto costi-benefici tenuto conto della qualità del servizio stesso.

#### **ART. 48      PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE**

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti pubblici, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti diversi.

#### **ART. 49      RAPPRESENTANZE DEL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE**

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi è il Sindaco o un suo delegato.
2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

## **TITOLO V**

### **NORME FINALI**

#### **ART. 50      PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE**

1. Al fine di perseguire uno sviluppo equilibrato ed armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante programmi, progetti ed obiettivi.
3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, secondo un modello di regolamentazione delle relazioni fra politica ed amministrazione gestionale basato, per ogni singola fase del processo, sulle prevalenze decisionali.

#### **ART. 51      CONTROLLI INTERNI**

1. Il Comune adegua i propri regolamenti ai principi generali del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico e promuove iniziative con altri Comuni per la costituzione ed il funzionamento di un'unica struttura convenzionata ai fini del controllo di gestione, dell'attività di valutazione, controllo strategico e valutazione del personale.
2. Il controllo di regolarità amministrativa – contabile viene disciplinato da apposito regolamento.

#### **ART. 52      COLLEGIO DEI REVISORI**

Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dura in carica tre anni, è rieleggibile una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.

#### **ART. 53      MODIFICHE STATUTARIE**

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberate secondo quanto previsto dal testo unico e rimangono in vigore a tempo indeterminato.
2. L'abrogazione dello statuto potrà essere effettuata soltanto con l'approvazione di un nuovo Statuto.

3. Nessuna deroga è consentita all'applicazione delle norme statutarie sia con provvedimento amministrativo sia con atto regolamentare.
4. L'interpretazione autentica delle disposizioni statutarie è di esclusiva competenza del Consiglio comunale.

**ART. 54      ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI**

1. I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore dopo la conseguita esecutività della deliberazione che li approva.
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente non possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

## I N D I C E

### TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

ART. 1 - FINALITA' E PRINCIPI	PAG. 2
ART. 2 – DIRITTO ALL'ACQUA	PAG. 2
ART. 3 - CRITERI E METODI DELL'AZIONE COMUNALE	PAG. 2
ART. 4 - SEDE, STEMMA E GONFALONE	PAG. 4

### TITOLO II° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

ART. 5 - PARTECIPAZIONE CIVICA E BENI COMUNI	PAG. 5
ART. 6 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	PAG. 5
ART. 7 – PATTO DI CONDIVISIONE	PAG. 5
ART. 8 - FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO	PAG. 6
ART. 9 – GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA	PAG. 6
ART. 10 – ISTANZE E PETIZIONI	PAG. 7
ART. 11 – LA PAROLA AL CITTADINO	PAG. 7
ART. 12 – LA GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA	PAG. 7
ART. 13 – SCELTA PARTECIPATA	PAG. 8
ART. 14 – CONSIGLIO COMUNALE APERTO	PAG. 8
ART. 15 – INIZIATIVA POPOLARE A VOTO CONSILIARE	PAG. 9
ART. 16 – REFERENDUM E CONSULTAZIONI POPOLARI	PAG. 9
ART. 17 – INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE	PAG. 10
ART. 18 – REFERENDUM CONFERMATIVO	PAG. 10
ART. 19 – REFERENDUM ABROGATIVO	PAG. 11
ART. 20 – CONSULTAZIONE POPOLARE SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE	PAG. 11
ART. 21 – OGGETTO DEL REFERENDUM	PAG. 11
ART. 22 – AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM	PAG. 11
ART. 23 – EFFETTI DEL REFERENDUM	PAG. 12
ART. 24 - DIRITTO DI ACCESSO	PAG. 12
ART. 25 - DIRITTO DI INFORMAZIONE	PAG. 12
ART. 26 - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI	PAG. 13
ART. 27 - DIFENSORE CIVICO	PAG. 13

### TITOLO III° - ORGANI DI GOVERNO

ART. 28 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO	PAG. 14
ART. 29 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	PAG. 14
ART. 30 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	PAG. 15
ART. 31 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	PAG. 15
ART. 32 - NOMINA DELLA GIUNTA – PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE	PAG. 16
ART. 33 - COMPETENZE DELLA GIUNTA	PAG. 16
ART. 34 – FUNZIONAMENTO	PAG. 17
ART. 35 - DIMISSIONI, DECADENZA	PAG. 17
ART. 36 – SINDACO	PAG. 17
ART. 37 – ESIMENTE ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA'	PAG. 18

ART. 38 - PRINCIPI, ASSETTO E CRITERI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE	PAG. 18
ART. 39 - SEGRETARIO GENERALE	PAG. 19
ART. 40 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	PAG. 19
ART. 41 - FUNZIONI DIRIGENZIALI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI	PAG. 20
ART. 42 - CONFERIMENTO E REVOCA INCARICHI DIRIGENZIALI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI	PAG. 20

#### **TITOLO IV° - SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE**

ART. 43 – PRINCIPI	PAG. 22
ART. 44 - DISPOSIZIONI PER GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI	PAG. 22
ART. 45 – ISTITUZIONI	PAG. 22
ART. 46 - AZIENDE SPECIALI	PAG. 23
ART. 47 - SOCIETA' DI CAPITALI	
ART. 48 - PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE	PAG. 23
ART. 49 - RAPPRESENTANZE DEL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE	PAG. 23

#### **TITOLO 5° - NORME FINALI**

ART. 50 - PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE	PAG. 24
ART. 51 - CONTROLLI INTERNI	PAG. 24
ART. 52 - COLLEGIO DEI REVISORI	PAG. 24
ART. 53 - MODIFICHE STATUTARIE	PAG. 24
ART. 54 - ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI	PAG. 24

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.